

Emanuele Birritteri

Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale

Limiti e prospettive di tutela
nel settore alimentare
tra individuo ed ente collettivo



RILIEVI INTRODUTTIVI: RAGIONI, CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA RICERCA

L'assetto di fondo della disciplina penale a tutela dei beni giuridici della salute e degli interessi commerciali dei consumatori di alimenti risale ormai a diversi decenni or sono¹.

Da allora, si sono susseguiti interventi normativi di carattere esclusivamente episodico e settoriale, con il risultato di affidare la protezione di questi interessi, di rilievo anche costituzionale², a un arcipelago di figure criminose sparse in modo disorganico tra codice penale e legislazione complementare, i cui rispettivi confini e ambiti di applicazione tendono sovente a sovrapporsi in mancanza di un disegno complessivo.

Nessuna di queste riforme si è dunque fatta carico dell'esigenza di ripensare nel suo insieme il sistema italiano di contrasto alla criminalità in ambito alimentare, sebbene il quadro socio-criminologico di riferimento fosse nel frattempo mutato nel profondo³: si è passati dal 'dominio' della piccola distribuzione a quello delle grandi imprese multinazionali, da catene di fornitura locali a *supply chain* globali, da tecniche produttive rudimentali a moderne e avanzate tecnologie industriali e, di conseguenza, da 'vecchie' a nuove istanze di tutela a fronte dei mutevoli e variegati rischi della modernità.

Lo *ius terribile* in questa materia conserva un'anima antica. A occupare la scena, pur a fronte di nuove dinamiche di settore, sono tecniche di protezione e modelli sanzionatori più o meno risalenti: dall'ancoraggio della tutela a beni

¹ Si pensi, in particolare, nel settore della tutela (diretta o mediata) della salute pubblica, da un lato, agli artt. 439, 440, modificati dal d.lgs. luogotenenziale n. 224 del 1944, nonché agli artt. 442 e 444 c.p., mai riformati dagli anni '30; dall'altro lato, nella legislazione complementare, alle figure criminose di cui all'art. 5 della l. n. 283 del 1962, soltanto parzialmente oggetto di minimale revisione legislativa, da ultimo, con la l. n. 142 del 1992, che si è limitata a sopprimere la lett. f) della disposizione. Avuto riguardo, invece, alla tutela degli interessi commerciali dei consumatori, il riferimento è, ad esempio, agli artt. 515 e 516 c.p., parimenti mai rivisti sin dall'entrata in vigore del codice.

² Ci si riferisce, naturalmente, alla protezione della salute dei consumatori, diritto fondamentale tutelato dall'art. 32 della Costituzione.

³ V. Cap. I, spec. §§ 1, 2 e 5.

superindividuali (salute pubblica, economia pubblica, fede pubblica)⁴, al diffuso utilizzo del modello dei reati di pericolo presunto e al ricorso, nella legislazione complementare, a una accentuata anticipazione della soglia di innesco del diritto penale⁵, fino al predominio della responsabilità individuale rispetto a quella degli enti collettivi⁶.

Durante questa lunga stagione di stasi, peraltro, a essere profondamente cambiati sono anche i contenuti della sottostante regolamentazione amministrativa e tecnico-economica, che si caratterizza adesso, oltre che per l'indubbia importanza delle fonti di *soft law* e della standardizzazione e autonormazione privata⁷, per l'assoluta centralità della legislazione eurounitaria. Il comparto alimentare è uno dei più regolati da parte delle istituzioni UE nel contesto del mercato unico (per quanto tali interventi non abbiano, in realtà, mai interessato il diritto penale)⁸. Aspetti, questi ultimi, di particolare rilievo laddove si considerino i diversi punti di contatto esistenti, già a legislazione vigente, tra discipline di taglio tecnico e diritto punitivo, sia sotto il profilo dell'eterointegrazione del precetto penale⁹, sia per quanto riguarda l'accertamento della colpa¹⁰.

A fronte del descritto panorama normativo, si è invece registrata sul punto una crescente attenzione in ambito scientifico e il settore alimentare è divenuto uno speciale osservatorio in relazione ad alcuni dei più importanti temi dell'attuale dibattito penalistico (anticipazione della tutela in nuovi scenari di evoluzione tecnologica, protezione dei consumatori nei mercati globalizzati, distribuzione del carico sanzionatorio tra persone fisiche e soggetti metaindividuali, etc.)¹¹.

Del resto, sul versante dei progetti di riforma si è assistito negli ultimi anni a un esteso confronto sulle prospettive evolutive del diritto penale alimentare, culminato nella presentazione di alcuni disegni di legge (dal c.d. Progetto Caselli all'A.C. 2427) che tuttavia non hanno visto completare l'*iter* parlamentare¹².

⁴ Cfr. Cap. II, Sez. I, § 1.

⁵ V. Cap. II, Sez. I, § 2.

⁶ V. Cap. II, Sez. II.

⁷ Cfr. Cap. I, § 6 e Cap. II, Sez. II.

⁸ V. Cap. I, § 3.

⁹ Cfr. Cap. I, § 4.

¹⁰ V. Cap. I, § 6.

¹¹ Per ogni riferimento bibliografico si rinvia, avuto riguardo ai temi qui da ultimo richiamati, alle successive parti del lavoro e in particolar modo alle seguenti: Cap. I, §§ 1, 2, 5, 6; Cap. II, Sez. II.

¹² V. Cap. II, Sez. III, anche rispetto alle iniziative intraprese in ambito eurounitario.

Le considerazioni svolte ci sembrano pertanto ben evidenziare i diversi profili di interesse emergenti dal comparto in analisi, giustificando una indagine ad ampio spettro sulla tutela penale della salute e degli interessi commerciali dei consumatori di tale mercato.

Sono tre le esigenze di fondo a cui dare risposta:

a) ‘mettere ordine’ in un settore che si è sviluppato nel corso degli ultimi decenni in assenza di un unitario indirizzo di politica criminale da parte del legislatore. La prima sfida è quella di ridefinire il perimetro delle figure criminose che possono validamente collocarsi in tale ambito di disciplina attraverso una preliminare analisi dei profili criminologici e delle categorie generali rilevanti della materia, funzionale a elaborare una nozione di ‘reato alimentare’ che possa essere di ausilio all’interprete;

b) verificare, attraverso una disamina del diritto vigente, la perdurante validità delle scelte compiute nel delineare tempo addietro l’impianto generale del diritto penale alimentare, nonché la tenuta di risalenti tecniche di incriminazione a fronte delle sollecitazioni provenienti dalle odierne dinamiche socio-criminologiche e normative del mercato alimentare;

c) analizzare le prospettive di armonizzazione sovranazionale della materia, tenendo conto del fatto che la natura globale del settore economico di riferimento non consente di fare affidamento su risposte di carattere unicamente domestico, pure sul piano della regolamentazione di matrice punitiva.

Scopo ultimo della nostra ricerca è, in definitiva, quello di sottoporre a vaglio critico l’assetto di disciplina oggi vigente e la sua capacità di offrire una tutela efficace agli interessi della salute e dell’affidamento commerciale dei consumatori di alimenti, anche rispetto alla razionale ripartizione della risposta sanzionatoria tra persona fisica ed ente collettivo, cercando così di identificare le prospettive evolutive e gli indirizzi di riforma della materia tanto sul fronte interno quanto su quello sovranazionale (avuto particolare riguardo alla dimensione europea).

In linea con tali premesse, l’indagine sarà divisa in quattro parti.

La prima servirà, da un lato, a ricostruire i profili criminologici e le note di fondo della normativa amministrativa e, dall’altro lato, ad analizzare alcuni temi generali che affiorano allorché il diritto criminale, come qui accade, viene a contatto con la modernità (spersonalizzazione dell’illecito nelle organizzazioni complesse; interconnessioni tra figure criminose e previsioni tecniche sottostanti; implicazioni penalistiche del principio di precauzione e meccanismi di anticipazione della tutela; normativizzazione e oggettivizzazione della colpa e contributo dei privati alla definizione dello *standard* cautelare doveroso).

L’analisi qui condotta, volta a dare un contributo alla elaborazione di una sorta di ‘parte generale’ del diritto penale alimentare, sarà funzionale a: a)

fissare le coordinate concettuali dello studio così da pervenire a una nostra definizione di reato alimentare¹³, in grado di delimitare i confini di una materia, come detto, estremamente frammentaria e, di conseguenza, circoscrivere secondo un disegno coerente e razionale (che tenga conto, cioè, delle ricostruite caratteristiche generali del contesto sistematico di riferimento) la tipologia di fattispecie verso cui sarà indirizzata la nostra attenzione; *b*) definire il posizionamento della ricerca rispetto ad alcune questioni dogmatiche di taglio trasversale¹⁴ – che riemergeranno a più riprese in sede di analisi del sistema sanzionatorio italiano alimentare –, la cui precomprensione è necessaria al fine di procedere in modo consapevole al successivo esame della normativa interna.

Nella seconda parte si procederà, quindi, all'analisi della legislazione penale nella nostra materia, affrontando in diverse sottosezioni il versante della responsabilità individuale, il ruolo degli enti collettivi e, infine, le proposte di riforma elaborate in ambito istituzionale e scientifico.

Si porranno qui in luce le numerose criticità che contraddistinguono il diritto vigente e segnatamente:

a) sul piano della salute dei consumatori si vedrà come – a fronte del problematico aggancio della tutela, nei delitti codicistici, a un concetto di pericolo diffuso per la collettività di carattere estremamente avanzato, contraddistinto da una dimensione macro-offensiva e non sufficientemente determinato per poter essere agevolmente dimostrato in giudizio¹⁵ – si registri nella legislazione complementare la tendenza ad anticipare eccessivamente la soglia di intervento del diritto penale. Ciò avviene tramite il prevalente utilizzo del modello dei reati di pericolo presunto che, rischiando così di incorrere nell'eccesso opposto, finiscono spesso per applicarsi a ipotesi non espressive di una reale probabilità di danno per i consumatori e per sovrapporsi problematicamente al raggio di applicazione degli illeciti amministrativi di settore¹⁶;

b) rispetto agli interessi commerciali dei consumatori si avrà modo di constatare come la tutela risulti dispersa in un insieme di fattispecie non perfettamente coordinate tra loro (anche con riferimento alle figure criminose legate alla salvaguardia della salute), nonché collocate in differenti titoli del codice penale pur tutelando oggettività giuridiche sostanzialmente omogenee – afferenti sempre alla protezione dell'affidamento del consumatore circa la lealtà

¹³ Cfr. Cap. I, § 7.

¹⁴ V. Cap. I, spec. §§ 2, 3, 4, 5, 6.

¹⁵ V. Cap. II, Sez. I, § 1.

¹⁶ V. Cap. II, Sez. I, §§ 2 e 3.

dei commerci e l'origine, la provenienza, la qualità o la quantità del prodotto alimentare¹⁷;

c) in entrambi i settori (salute e interessi commerciali dei consumatori), si segnalerà poi l'esistenza di lacune di tutela, nei delitti codicistici, avuto riguardo alla mancata criminalizzazione di diverse condotte di attori operanti nelle fasi iniziali della *food supply chain* – soprattutto in quella produttiva –, i quali detengono un rilevante potere di mercato e possono generare alcuni tra i più significativi rischi per gli acquirenti finali¹⁸.

L'indagine si aprirà dunque al tema della responsabilità da reato degli enti. La disamina consentirà anzitutto di fissare un punto fermo: la gravità della lacuna relativa all'assenza dei reati a tutela diretta e mediata della salute pubblica tra i *predicate crime* del d.lgs. n. 231 del 2001¹⁹. Ciò non solo in considerazione della centralità delle *corporation* e delle dinamiche plurisoggettive nella realtà criminologica, ma tenuto altresì conto che la disciplina amministrativa fa leva su nozioni, quali l'auto-organizzazione e l'autonormazione (si pensi al meccanismo HACCP)²⁰, familiari al legislatore della responsabilità degli enti. Il modello sanzionatorio delineato dal decreto 231 rappresenterebbe, dunque, un perfetto anello di congiunzione tra strategie di *enforcement* penale e *policy* di regolazione del fenomeno sul piano più strettamente tecnico-economico.

In questa prospettiva assume un ruolo chiave il tema dell'autonomia della responsabilità dell'ente²¹: un reale cambio di passo nella strategia di contrasto ai *food crime* richiede un ripensamento delle soluzioni normative oggi esistenti. Devono essere progettate previsioni in grado di superare i limiti dell'attuale formulazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 231 del 2001, nell'ottica di rendere il soggetto metaindividuale davvero interlocutore diretto delle politiche di prevenzione e contrasto della criminalità alimentare.

Pure sul piano del sistema sanzionatorio, affioreranno diversi aspetti critici in punto di irragionevole distribuzione delle sanzioni interdittive tra individuo ed ente collettivo, avuto particolare riguardo alla misura della chiusura dello stabilimento, applicabile rispetto alle sole persone fisiche laddove destinatari dei correlati effetti negativi sono le *corporation*, che non hanno tuttavia voce nel percorso di accertamento di siffatta sanzione²².

¹⁷ Cfr. Cap. II, Sez. I, § 1.

¹⁸ V. Cap. II, Sez. I, § 1.

¹⁹ Cfr. Cap. II, Sez. II.

²⁰ Cfr. Cap. I, § 6 e Cap. II, Sez. II, § 2.

²¹ V. Cap. II, Sez. II, § 3.

²² V. Cap. II, Sez. I, § 2 e Cap. II, Sez. II.

Disporremo in tal modo delle coordinate per gettare lo sguardo sulle diverse proposte di revisione della nostra materia elaborate in ambito istituzionale e in letteratura, cercando di metterne in luce pregi e difetti.

Lo studio, poi, avvalendosi del metodo comparatistico sarà proiettato verso la disamina delle soluzioni adottate nei principali ordinamenti di *common law* (Regno Unito²³ e Stati Uniti)²⁴ che rappresentano un primario riferimento²⁵ per settori, quale quello alimentare, in cui appare necessario dosare sapientemente la distribuzione del carico sanzionatorio tra individuo ed ente collettivo. Tale analisi, invero, servirà a identificare *best practice*, tendenze e problematiche comuni di cui si dovrebbe tener conto sia nel contesto della riforma del diritto interno, sia, soprattutto, nell'azione di armonizzazione sovranazionale delle legislazioni punitive.

La parte finale del lavoro sarà dedicata alla formulazione di una proposta complessiva di revisione dell'attuale assetto di disciplina che si misuri con i diversi problemi emersi nel corso dell'indagine, anche sul versante dell'armonizzazione sovranazionale della materia.

Con riferimento al diritto penale alimentare *individuale*, la nostra ipotesi di riforma sarà sviluppata lungo tre principali direttrici di fondo, a seconda che ci si muova in contesti di certezza o incertezza scientifica, vagliando la possibilità di:

a) costruire, nel settore della tutela della salute dei consumatori di prodotti alimentari, un microsistema di delitti 'scalare', a offensività progressiva, imperniati però non più sulla diffusività del pericolo, ma, anzitutto, sulla maggiore o minore intrinseca capacità lesiva della sostanza;

b) delineare un nuovo nucleo di reati a protezione di una unitaria oggettività giuridica (l'affidamento commerciale dei consumatori di alimenti), applicabili in via residuale rispetto a quelli concernenti la salute e incentrati sull'elemento dell'oggettiva capacità della condotta di trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, quantità o qualità dell'alimento;

c) disciplinare, nei settori caratterizzati dall'incertezza scientifica circa la capacità lesiva dei prodotti alimentari, figure criminose volte a sanzionare non già la creazione di un pericolo per la salute dei consumatori (qui, per definizione, di non sicura verifica), ma la grave violazione di specifiche procedure partecipate tra pubblico e privato per la gestione del rischio ignoto nel settore alimentare.

²³ V. Cap. II, §§ 2, 3, 4 e 6.

²⁴ V. Cap. II, §§ 5 e 6.

²⁵ Sulle ragioni legate a tale delimitazione dell'indagine comparata v. Cap. III, § 1.

Avuto riguardo, invece, alla responsabilità del *soggetto collettivo*, la proposta sarà focalizzata su due aspetti in particolare:

a) introdurre un modello di illecito autonomo dell'ente che possa disancorare definitivamente la *corporate criminal liability* dal fatto di connessione individuale, non incentrando la sanzione sulla mera violazione della legislazione alimentare amministrativa, bensì costruendo uno strumento di *enforcement* che consenta di selezionare con razionalità i casi in cui l'ente disorganizzato meriti e necessiti effettivamente di essere punito, avendo cura altresì di assicurare un efficace coordinamento tra queste nuove figure e gli ordinari meccanismi di ascrizione del decreto 231;

b) promuovere un parallelo percorso di revisione della normativa sulla responsabilità da reato delle *corporation* in ambito alimentare così da: estendere il catalogo dei *predicate crime* in modo da includere tutti gli illeciti penali di settore, rivisti secondo le linee generali di riforma poc'anzi menzionate; ridisegnare il raggio applicativo delle sanzioni interdittive applicabili rispetto a persone fisiche e soggetti metaindividuali (con particolare riguardo alla misura della chiusura dello stabilimento); affrontare il tema della positivizzazione delle cautele imposte alle organizzazioni, nonché quello della previsione di istituti volti a favorire la premialità per gli enti virtuosi (in entrambi i casi alla luce delle specificità del settore alimentare).

L'indagine, in definitiva, aspira in tal senso a contribuire al vivace dibattito degli ultimi anni sulla riforma del diritto penale alimentare, cercando altresì di avanzare una proposta di armonizzazione a livello sovranazionale di questo delicato ambito di disciplina: l'obiettivo è mettere a disposizione dei decisori pubblici un ampio ventaglio di opzioni di riforma volte a identificare con chiarezza, e nel rispetto dei principi fondamentali, ruolo, funzioni, limiti e scopi del diritto penale nel tutelare la salute e l'affidamento commerciale dei consumatori di alimenti.

Capitolo I

PROFILI CRIMINOLOGICI E CATEGORIE GENERALI

Sommario: 1. L'illegalità nel settore alimentare: gli insegnamenti della letteratura criminologica. – 2. La polverizzazione dei centri decisionali e la spersonalizzazione dell'illecito nelle organizzazioni complesse: l'esempio paradigmatico dell'industria alimentare e le ricadute penalistiche sul piano dell'identificazione dei soggetti responsabili. – 3. L'iper-regolazione amministrativa del settore alimentare: il ruolo del diritto eurounitario e il paradosso dell'assenza di un'armonizzazione penale. – 3.1. Il caso della frode alimentare: una nozione dai confini incerti (...). – 3.2. (...) e il connesso fenomeno del *forum shopping*. – 4. L'interdipendenza tra diritto amministrativo e diritto penale in ambito alimentare. – 4.1. L'incidenza del diritto eurounitario sull'applicazione dei reati alimentari. – 5. Legislazione alimentare, politica del diritto e alcuni (tradizionali) problemi sul terreno penalistico: principio di precauzione, anticipazione della tutela e istanze securitarie tra rischio e pericolo. – 6. La normativizzazione e l'oggettivizzazione della colpa penale nel settore alimentare. – 6.1. Il contributo dell'autonormazione privata alla definizione dello *standard* cautelare doveroso. – 7. Delimitazione della ricerca e premesse all'analisi normativa interna. Nostra definizione di reato alimentare: la distinzione tra reati *necessariamente* alimentari e reati *eventualmente* alimentari.

1. L'illegalità nel settore alimentare: gli insegnamenti della letteratura criminologica

Una compiuta analisi delle potenzialità e delle criticità di un sistema di contrasto di un determinato fenomeno criminale non può prescindere da un'attenta disamina delle dinamiche fattuali e socio-criminologiche che contraddistinguono il settore oggetto d'attenzione¹.

La validità di un simile assunto emerge con palmare evidenza allorquando, come nel presente lavoro, ci si pone l'obiettivo di indagare le politiche di prevenzione e repressione dell'illegalità nel comparto alimentare, trattandosi di

¹ Sull'importanza di tale aspetto v., per tutti, per quanto avuto riguardo al diverso tema della misurazione della corruzione ma con considerazioni di respiro generale, P. SEVERINO, *Strategie di contrasto alla corruzione nel panorama interno e internazionale. Best practice ed esigenze di armonizzazione*, in *Rass. Arm. Carab.*, 2019, 2, 21.

un ambito il cui sviluppo è stato, negli anni, profondamente segnato dalla globalizzazione dell'economia².

L'approfondimento di questi ultimi temi non può che rappresentare, sui piani sia logico che di metodo, il punto di partenza della nostra indagine, specie alla luce, limitandoci qui ad alcuni cenni iniziali, dell'esistenza di mercati internazionali sempre più interconnessi nonché del ruolo centrale rivestito dalle imprese multinazionali, anche sotto il profilo dello spazio lasciato all'auto-regolamentazione privata.

La comprensione delle attuali dinamiche criminose in materia si rivela altresì funzionale, come vedremo, in prospettiva *de iure* condendo, permettendo al legislatore di compiere in futuro le migliori scelte in sede di revisione dell'assetto di disciplina.

Un primo aspetto va subito messo a fuoco: il commercio alimentare è profondamente mutato negli ultimi decenni. È noto invero come dalla piccola produzione si sia rapidamente passati al dominio della grande industria e della distribuzione di massa con catene di fornitura lunghe, diversificate e complesse. Al centro del sistema vi sono dunque grandi *player*, con ramificazioni e proiezioni operative su scala internazionale. Si tratta di un settore in larga misura globalizzato e massificato, caratterizzato da margini di profitto elevati e da processi di finanziarizzazione delle attività³.

Secondo un recente rapporto di *Oxfam International* gran parte delle etichette commercializzate nel mercato mondiale del cibo sono in realtà controllate dalle c.d. *Big Ten*: i dieci giganti internazionali dell'alimentare con i più alti livelli di fatturato al mondo⁴.

Anche in ambito strettamente interno, del resto, il sesto rapporto di Eurispes sui crimini agroalimentari fornisce dati molto chiari sull'importanza e sul

² Circa l'impatto di questi due fenomeni sul settore alimentare v. H. CROALL, *Food, crime, harm and regulation*, in *CJM*, 2012, 90, 16 ss. Per una recente indagine sul mercato alimentare si vedano anche F. CICONTE, S. LIBERTI, *Il grande carrello. Chi decide cosa mangiamo*, Bari, 2019, *passim*.

³ Si vedano al riguardo da ultimo, *ex multis*: A. CIANCI, *Le frodi commerciali in ambito agro-alimentare: la responsabilità penale dell'Operatore del Settore Alimentare (OSA) e la responsabilità cosiddetta "amministrativa" dell'ente*, in *Rass. Arm. Carab.*, 2019, 2, 51; V. MONGILLO, *Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2017, 4, 303. Analisi con note critiche tale evoluzione del sistema S. LIBERTI, *I signori del cibo. Viaggio nell'industria alimentare che sta distruggendo il pianeta*, Roma, 2016, *passim*.

⁴ Si tratta in particolare delle seguenti *company*: Associated British Foods (ABF); Coca-Cola; Danone; General Mills; Kellogg Company; Mars; Mondelez; Nestlé; Pepsico; Unilever, individuate nello studio sulla base di due fattori: *global overall revenue* e posizione nel *Forbes Annual Ranking*. Il rapporto (dal titolo: *Behind the Brands: food justice and the "Big 10" food and beverage companies*) è reperibile al seguente link: <https://www.behindthebrands.org/imagenes/media/Download-files/bp166-behind-brands-260213-en.pdf>.

ruolo, in termini di fatturato, dei marchi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) nel mercato agro-alimentare italiano⁵ – sebbene non debba porsi in secondo piano, date le specificità dell’economia nazionale, l’importanza altresì delle piccole e medie imprese (PMI)⁶.

Un simile mercato, così ampio, interconnesso e dalle rilevanti potenzialità di profitto, attira indubbiamente l’interesse della criminalità organizzata, che appare un primo referente criminologico dell’ambito economico in analisi.

Rapporti recenti evidenziano il perdurante ruolo di rilievo giocato dalle c.d. agro-mafie nel mercato italiano. Lungo l’intera filiera alimentare, invero, i sodalizi criminosi risultano operativi e interessati alle opportunità di profitto illecito: dal controllo e dalla proprietà dei terreni, alla vendita al dettaglio dei prodotti finali, senza dimenticare le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nella logistica della *supply chain* (ad esempio nel trasporto delle merci), nonché nei mercati ortofrutticoli e nelle attività di ristorazione⁷.

Sono attività di particolare interesse per le mafie non solo in sé, per gli elevati ricavi realizzabili attraverso il controllo diretto delle imprese del settore, ma anche come contesto particolarmente adatto, per le sue caratteristiche intrinseche, alle operazioni di riciclaggio di capitali illeciti: non è un caso che in letteratura sia stata di recente evidenziata la correlazione esistente tra pressione criminale dei sodalizi e indice dei prezzi al consumo degli alimenti⁸.

⁵ Il rapporto è consultabile al seguente link: https://eurispes.eu/wp-content/uploads/2019/02/eurispes_coldiretti_osservatorio_sintesi_6_agromafie.pdf.

⁶ Cfr. M. CAROLI, F. BRUNETTA, A. VALENTINO (a cura di), *L’industria alimentare in Italia. Sfide, traiettorie strategiche e politiche di sviluppo*, 20 ss., ove si evidenzia, in merito alla distribuzione dimensionale delle aziende del settore, che le imprese micro e piccole rappresentano oltre il 98 % del totale; al netto di tale dato, però, lo stesso studio chiarisce che i primi 50 *player* della *food industry* italiana raggiungono il 22% del fatturato dell’intero settore. Tale rapporto Luiss Business School e Federalimentare è reperibile al seguente link: http://www.federalimentare.it/documenti/IndustriaAlimentare_CuoreDelMadeInItaly/Rapporto2019_Alimentare.pdf.

⁷ Si veda il predetto rapporto Eurispes (cfr. *supra* nota n. 5) nonché il rapporto 2019 di Legambiente di cui al seguente link: <https://www.legambiente.it/ecomafia-2019-le-storie-e-i-numeri-della-criminalita-ambientale-in-italia/>. Per un approfondito inquadramento del tema v. altresì la disamina recente di G. RUSSO, *Infiltrazioni mafiose nel settore agro-alimentare*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. PALAZZO, C.E. PALIERO, M. PELISSERO, Torino, 2021, 437 ss. Cfr. anche S. TOSCHEI, *Il fenomeno delle eco/agromafie e le influenze del sistema anticorruzione*, Milano, 2015. V. di recente l’accurata disamina di A. RIZZUTI, *Organised food crime: an analysis of the involvement of organised crime groups in the food sector in England and Italy*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2022, 78, 463 ss.

⁸ Cfr. in particolare G. PERONE, *I costi della criminalità organizzata nel settore agroalimentare italiano*, in *Mon. e Cred.*, 2018, 281, 37 ss. Sull’impatto economico dei *food crime* si veda altresì lo studio commissionato dalla *Food Standard Agency* del Regno Unito (per

Invero, tale interrelazione determina un innalzamento del costo al dettaglio dei beni alimentari nonché, avuto riguardo alla ‘ripulitura’ di introiti illeciti in attività economiche alimentari apparentemente sane ma di fatto eterodirette dalle consorterie mafiose, una distorsione della leale concorrenza tra gli operatori economici, favorendo la creazione di monopoli/oligopoli in virtù della possibilità di tali enti di attuare politiche dei prezzi in grado di tagliare fuori dal mercato i *competitor*⁹.

Specie in Italia, dunque, le organizzazioni criminali occupano una posizione importante nelle dinamiche illecite che caratterizzano il settore agroalimentare.

Ciò, tuttavia, non significa che esse siano le uniche protagoniste delle frodi e delle attività illegali qui in esame.

Uno sguardo alla letteratura criminologica internazionale che più da vicino ha indagato il fenomeno, infatti, restituisce una immagine diversa, in cui i *food crime* rappresentano, piuttosto che un’attività riferibile soltanto a soggetti criminali esterni alla filiera, un fattore endogeno all’industria alimentare in cui i «legitimate occupational actors and organisations» sono in qualche modo necessariamente coinvolti¹⁰.

Al riguardo si è osservato come, per poter risultare remunerative, le attività di contraffazione e frode nel settore alimentare debbano appoggiarsi ad attività lecite che consentano di commercializzare tali prodotti: ai criminali servono

ogni riferimento v. Cap. III, § 3) dal titolo *The cost of food crime*, 3 giugno 2020, reperibile al seguente link: <https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/the-cost-of-food-crime.pdf>.

⁹ Così, G. PERONE, *I costi della criminalità organizzata*, cit., 60. Sull’importanza cruciale per le mafie di penetrare ‘fette di mercato’ lecite e sulla conseguente esigenza dello Stato di concentrare in tali settori gli sforzi delle attività di contrasto v., in generale, *ex multis*: M. ARNONE, *Economia delle mafie: sequestri e confische, impatto economico e destinazione dei beni*, in *Stud. quest. crim.*, 2010, 93; A. BALSAMO, *Le nuove strategie di contrasto nei confronti della criminalità mafiosa – misure di prevenzione patrimoniali. Prospettive di riforma e principi del ‘giusto processo’*, in *Quest. giust.*, 2002, 688; F. BASILE, *Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione*, in *Giur. it.*, 2015, 1522; P. SEVERINO, *Misure patrimoniali nel sistema penale. Effettività e garanzie*, in *Rass. Arm. Carab.*, 2016, 1, 35; C. VISCONTI, *Strategie di contrasto dell’inquinamento criminale dell’economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 708 ss. Sia consentito sul punto, per ulteriori rilievi e riferimenti bibliografici, anche il rinvio a E. BIRRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale nel Codice Antimafia: amministrazione e controllo giudiziario delle aziende*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2019, 837 ss.

¹⁰ Si vedano in particolare al riguardo i seguenti scritti del Prof. Nicholas Lord e del suo gruppo di ricerca: N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud. The interaction between criminal opportunity and market (dys)functionality in legitimate business*, in *Criminol. Crim. Justice*, 2017, 5, 605 ss.; N. LORD, J. SPENCER, J. ALBANESE, C.J. FLORES ELIZONDO, *In Pursuit of Food System Integrity: The Situational Prevention of Food Fraud Enterprise*, in *Eur. J. Crim. Policy Res.*, 2017, 23, 483 ss.

catene di fornitura, strutture e connessioni con il mercato ‘legale’ degli alimenti. Da ciò discende il richiamato ruolo cruciale degli attori legittimi del settore del *food*¹¹.

Per comprendere appieno le ragioni di tale affermazione pare utile fare un breve passo indietro e volgere l’attenzione agli studi che più in profondità hanno indagato il tema della frode sul terreno criminologico per quanto concerne i contesti economici rilevanti per la presente indagine¹².

Secondo tali analisi, invero, le frodi possono dividersi in tre macro-tipologie:

– ‘*pre-planned frauds*’, nelle quali lo schema di *business* è impostato fin dall’inizio con l’obiettivo di frodare le vittime (siano esse altri *business*, individui o soggetti/enti pubblici);

– ‘*intermediate frauds*’, nelle quali l’autore ha iniziato a svolgere la propria attività in modo conforme alla legge, ma in seguito ha colto l’opportunità di commettere una frode per motivi contingenti;

– ‘*slippery-slope frauds*’, in cui i comportamenti fraudolenti hanno seguito quasi un percorso ‘a spirale’ nel contesto di un tentativo, spesso animato da iper-ottimismo, di salvare un’attività economica in stato di insolvenza, pur non essendovi in realtà alcuna reale possibilità di ripianare la situazione debitoria¹³.

Il richiamo a questa tripartizione è necessario, invero, in quanto sono proprio le ultime due tipologie di frodi appena menzionate quelle in cui gli attori legittimi del sistema possono alla fine risultare figure centrali della fenomenologia criminologica riconducibile alla nozione di reato alimentare. Nozione su cui ci soffermeremo più avanti ma che, conviene subito metterlo in luce, presenta contorni sfuggenti, racchiudendo al proprio interno una vasta gamma di comportamenti illeciti afferenti a diverse direttrici di tutela (dalla salute pubblica alla lealtà commerciale), tale per cui il principale tratto distintivo finisce con l’essere rappresentato dall’oggetto materiale della

¹¹ V. sul punto pure J. SPENCER, N. LORD, K. BENSON, E. BELLOTTI, “C” is for commercial collaboration: enterprise and structure in the “middle market” of counterfeit alcohol distribution, in *Crim. Law Soc. Change*, 2018, 70, 550. In merito, ad esempio, al ruolo dei broker nelle dinamiche criminologiche delle frodi alimentari v. altresì N. LORD, J. SPENCER, *Brokering fraud and fraudulent brokers: the intersection of licit and illicit relations in the food system*, in *European Society of Criminology Annual Conference*, Porto, 2015, *passim*.

¹² Cfr. M. LEVI, *The Phantom Capitalists: The Organisation and Control of Long-Firm Fraud*, Aldershot, 2008, *passim*.

¹³ Per una sintetica descrizione di tale impostazione v., oltre al lavoro citato nella nota precedente, anche M. LEVI, *Organized fraud and organizing frauds: unpacking research on networks and organization*, in *Criminol. Crim. Justice*, 2008, 8, 394.

condotta, ovverosia alimenti e sostanze in vario modo destinati all'alimentazione¹⁴.

Le posizioni professionali e le pratiche commerciali degli operatori legittimi della filiera alimentare, infatti, per le loro stesse caratteristiche possono offrire opportunità criminali e costituire *network 'ready-made'* all'interno dei quali celare attività illecite¹⁵.

Tali attori, proprio per la loro qualità di agenti legittimi del mercato, hanno la possibilità di accedere liberamente e, appunto, legittimamente al luogo di produzione o a una qualunque delle altre fasi della *supply chain* in cui si commette il reato¹⁶; sono sovente fisicamente molto distanti dalle potenziali vittime delle loro condotte illecite, in quanto i consumatori sono l'ultimo anello della filiera, e ciò chiaramente rende spesso insensibili tali agenti alle conseguenze delle loro condotte¹⁷; compiono azioni che hanno una superficiale apparenza di legittimità, così facilitando l'occultamento di comportamenti illeciti¹⁸; si inseriscono in un contesto a elevato tasso di dinamicità e complessità, che prevede l'intervento nelle operazioni *day by day* di numerosi soggetti coinvolti nella filiera, con tutte le correlate difficoltà in punto di controlli di legalità da parte di operatori pubblici e privati¹⁹.

Sono queste alcune delle principali note distintive di tali mercati in grado di accrescere le opportunità criminali per la commissione di frodi e reati alimentari: è infatti la combinazione, potremmo dire 'esplosiva', tra queste favorevoli caratteristiche strutturali del mercato e la presenza di eventuali fattori contingenti ulteriori (come l'esistenza di rigidi obiettivi di profitto imposti dal

¹⁴ Cfr. D. CASTRONUOVO, *Sicurezza alimentare*, in M. DONINI, D. CASTRONUOVO (a cura di), *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007, 22. Sulla nozione di frode alimentare si rinvia al § 3 del presente capitolo. Sulle classificazioni adoperabili nella materia dei reati alimentari si veda invece il successivo § 7.

¹⁵ V. N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 615 ss.

¹⁶ V. ancora N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 615 ss.

¹⁷ Su questi temi v. N. LORD, K. VAN WINGERDE, *Preventing and Intervening in White-Collar Crimes: The Role of Law Enforcement*, in M. RORIE (a cura di), *The Handbook of White-Collar Crime*, Hoboken, 2019, 246 ss.

¹⁸ Cfr. N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 615 ss.

¹⁹ Al riguardo sia consentito, anche per ulteriori approfondimenti, il rinvio a E. BIRITTERI, *Exploitation of Natural Resources, Food Production and Corporate Criminal Liability*, in M. ESPINOZA DE LOS MONTEROS DE LA PARRA, A. GULLO, F. MAZZACUVA (a cura di), *The Criminal Law Protection of our Common Home*, in *Revue Internationale de Droit Pénal*, 2020, 225 ss.

top management o l'esigenza, per figure poste in un anello più basso della catena, di procurarsi immediata liquidità) che può condurre l'operatore legittimo dell'industria alimentare a commettere un *food crime*²⁰.

La c.d. *environmental criminology* – che si focalizza invero, piuttosto che sulle motivazioni del crimine, sulle contingenze o sulle condizioni fattuali e situazionali che favoriscono la commissione di reati²¹ – consente di affermare che quando, come nella specie, la possibilità di essere scoperti risulta limitata in virtù del particolare contesto in cui opera l'agente²² e le motivazioni che spingono all'illecito sono invece particolarmente 'pressanti', la propensione verso l'illegalità risulta spesso inevitabile²³.

Si è fatto prima cenno, circa i *driver* di tali pressioni, alla necessità, ad esempio, di raggiungere un determinato *target* di profitto imposto dall'impresa o a una immediata esigenza di liquidità che può colpire un imprenditore. La spinta dovuta a tali fattori può diventare, infatti, decisiva rispetto alla motivazione di commettere un reato alimentare, soprattutto alla luce di quanto si diceva prima circa la difficoltà di individuare le condotte illecite in un contesto plurisoggettivo e diversificato sotto il profilo sia geografico, sia imprenditoriale²⁴.

Ecco, in tali casi la valutazione costi (*chance* di essere scoperti e quindi

²⁰ Spiegano bene questi aspetti, facendo riferimento a un caso di falsificazione della data di scadenza di un prodotto, N. LORD, C.J. FLORES ELIZONDO, J. SPENCER, *The dynamics of food fraud*, cit., 615 ss. Gli autori rilevano invero come l'operatore del caso analizzato si muovesse in un mercato caratterizzato dalla *over-production* di merce rispetto alle reali necessità e domande del mercato, condizione che crea una grande pressione nei confronti degli operatori, i quali, come nella ipotesi in questione, pur di sopravvivere alle possibili perdite decidono di falsificare la data di scadenza del prodotto per poterlo comunque rivendere e rispondere a una esigenza di liquidità. Interessante anche la considerazione per cui si ritiene che, nonostante i produttori non siano direttamente coinvolti nel comportamento fraudolento, il loro modello di *business* in qualche modo 'faciliti' tali frodi, trattandosi di illeciti commessi per far fronte a un mercato che impone le dette condizioni nei confronti del rivenditore finale, nonché in virtù dell'assenza di controlli nello stadio ultimo della filiera.

²¹ V. E. BELLOTTI, J. SPENCER, N. LORD, K. BENSON, *Counterfeit Alcohol Distribution: A Criminological Script Network Analysis*, in *E.J.C.*, 20 agosto 2018.

²² Nel nostro caso tali fattori riguardano soprattutto, come visto *supra*: il libero accesso al *locus commissi delicti*; la distanza dalle vittime; la parvenza legittima dell'attività compiuta; le difficoltà nei controlli.

²³ Cfr. sul punto J. SPINK, D.C. MOYER, *Defining the Public Health Threat of Food Fraud*, in *J. Food Sci.*, 2011, 76, 160 ss. Per una compiuta disamina delle dinamiche criminologiche nel contesto dei c.d. *white collar crime*, v., nella letteratura italiana, con ampi richiami alla pertinente dottrina internazionale, in particolare S. ALEO, *Criminologia e sistema penale*, II ed., Padova, 2011, 135 ss.

²⁴ V. al riguardo N. LORD, J. SPENCER, J. ALBANESE, C.J. FLORES ELIZONDO, *In Pursuit of Food System Integrity*, cit., 483 ss.

soggetti a sanzione)/benefici (profitti e in genere vantaggi derivanti dalla commissione dell'illecito) razionalmente compiuta dal soggetto attivo del reato può risultare evidentemente sbilanciata a favore della realizzazione dell'illecito²⁵.

Senza peraltro sottovalutare il ruolo che nelle dinamiche criminose possono svolgere gli enti qualora al loro interno si sia sviluppata una cultura 'deviante', potendo essa ovviamente influenzare in modo significativo la condotta dei membri dell'organizzazione²⁶.

Ci si trova quindi, in definitiva, in un settore economico in cui gli operatori professionali si muovono in una condizione nella quale il confine tra lecito e illecito è – anche a livello spaziale e temporale – molto sfumato e ambiguo, al punto che un determinato ente può trovarsi a operare legalmente in una fase della filiera alimentare e illegalmente in un'altra, ad esempio producendo un bene alimentare conformemente alle normative amministrative applicabili, ma vendendolo illegalmente, o viceversa²⁷.

Altri autori, del resto, individuano nel c.d. *cheap capitalism* – cioè in una economia caratterizzata da prezzi bassi, qualità inferiore e condizioni insicure dei prodotti – uno dei principali contesti criminologici di riferimento della criminalità alimentare in determinati mercati²⁸. Di qui, l'esigenza di tutelare maggiormente le categorie svantaggiate di consumatori, che sono più esposte a simili forme di criminalità nel mercato globalizzato in ragione delle difficoltà di accedere a prodotti di alta gamma e sicuri²⁹.

²⁵ Sul punto si rinvia, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a S. APA, *White-collar crime: da Sutherland alla pubblicità ingannevole e alla frode alimentare*, in *Crimen et Delictum*, 2014, VIII, 74. Sul tema dei *white-collar crime* v. altresì i diversi contributi pubblicati nel recente volume di N. LORD, E. INZELT, W. HUISMAN, R. FARIA (a cura di), *European White-Collar Crime. Exploring the Nature of European Realities*, Bristol, 2021.

²⁶ V. al riguardo H. CROALL, *Food Crime: A Green Criminology Perspective*, in N. SOUTH, A. BRISMAN (a cura di), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, Abingdon-New York, 2013, 174. Sulle dinamiche plurisoggettive al centro del fenomeno dei *food crime*, nello specifico contesto di imprese e organizzazioni complesse, v. da ultimo W. HUISMAN, S. VAN RUTH, *Risky business: food fraud vulnerability assessment*, in *Crim. Law Soc. Change*, 2022, 78, 559 ss.

²⁷ Cfr. M. DE ROSA, F. TRABALZI, T. PAGNANI, *The social construction of illegality within local food systems*, in A. GREY, R. HINCH (a cura di), *A Handbook of Food Crime. Immoral and illegal practices in the food industry and what to do about them*, Bristol, 2018, 51.

²⁸ Si tratta in particolare di H. CHENG, *Cheap Capitalism. A Sociological Study of Food Crime in China*, in *Brit. J. Criminology*, 2012, 52, 254 ss.

²⁹ Per un più ampio punto di vista, v. M. DOLSEN *et. al.*, *Food Fraud: economic insights into the dark side of incentives*, in *Aust. J. Agric. Econ.*, 2019, 63, 685 ss. Rispetto alla relazione tra *white-collar crime* e status sociale delle vittime v. H. CROALL, *White collar crime, consumers and victimization*, in *Crime Law Soc. Change*, 2009, 51, 127 ss. Al riguardo si vedano pure i rilievi di S. CORBETTA, *Sicurezza alimentare e rischio da «ignoto biotecnologico»: una tutela incompiuta (a proposito della disciplina degli alimenti e dei mangimi contenenti organi-*

Da questo affresco della più recente letteratura socio-criminologica in materia due dati emergono con chiarezza: l'industria alimentare si caratterizza per la concentrazione di ampie quote di mercato – e del relativo potere – in capo ai grandi operatori; le dinamiche criminologiche coinvolgono non soltanto le organizzazioni criminali ma anche gli attori legittimi (piccoli e grandi) della filiera, spesso spinti verso comportamenti devianti in virtù di complesse interazioni collettive e fattori/pressioni di mercato.

È evidente che siano proprio i soggetti metaindividuali ad assumere un ruolo di primo piano in tali dinamiche, che, viste nel loro complesso, possono essere (quantomeno agevolmente) gestite soprattutto da enti collettivi con strutture, regole organizzative e capacità operative in grado di governare realmente tali fenomeni.

Un primo insegnamento, allora, ci pare possa essere tratto da questo segmento dell'indagine: una moderna politica criminale nel settore in esame dovrà misurarsi con le note di fondo qui illustrate e, pertanto, dovrà riuscire a dosare sapientemente la risposta punitiva tra persone fisiche e *corporation*.

Vediamo allora di analizzare più nel dettaglio la realtà che abbiamo sinora descritto e trovare conferma dell'assunto in questione, alla luce del dibattito più strettamente penalistico in materia.

2. La polverizzazione dei centri decisionali e la spersonalizzazione dell'illecito nelle organizzazioni complesse: l'esempio paradigmatico dell'industria alimentare e le ricadute penalistiche sul piano dell'identificazione dei soggetti responsabili

La dottrina che si è occupata dei profili penalistici del danno da prodotto – ampia categoria nella quale possono senz'altro trovare cittadinanza diversi reati alimentari – ha ben chiarito come il principale referente di tale fenomenologia criminale siano le organizzazioni complesse di rilevanti dimensioni³⁰.

smi geneticamente modificati. D.lgs. 21 marzo 2005, n. 70), in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. III, Milano, 2006, 2262, secondo il quale «la globalizzazione dei mercati ha comportato la globalizzazione dei rischi per la salute dei consumatori sotto un duplice profilo: non solo quel bene coinvolge porzioni sempre maggiori della popolazione mondiale, ma i pericoli, a causa dell'interazione delle diverse fasi del ciclo produttivo e della libera circolazione dei prodotti, hanno assunto una fisionomia transnazionale».

³⁰ Il riferimento è qui alla fondamentale indagine di C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004, 301.

Del resto, si è già visto come nel settore alimentare – ma ciò vale *a fortiori* anche per altri settori economici – siano proprio le grandi imprese a dominare il mercato di distribuzione di beni che, laddove non siano prodotti e commercializzati in ossequio alle regole di settore, possono legittimare l'intervento del legislatore con apposite sanzioni a carattere punitivo.

È pertanto al funzionamento concreto di tali imprese che bisogna guardare se è vero che soprattutto al loro interno si verificano fenomeni di *non compliance* o si generano i pericoli alla base dell'intervento penale in questo ambito³¹.

A questo proposito è stato posto in luce come nei contesti in esame l'illecito assuma caratteristiche collettive e iper-relazionali³².

La ragione è da ricercare nella spiccata procedimentalizzazione dell'attività e dell'*iter* decisionale delle imprese in rilievo, ove il dominio del fatto e del processo che determinano la genesi e l'evoluzione del pericolo/danno per i consumatori fuoriesce dalle capacità di gestione del singolo individuo per assumere, per l'appunto, una connotazione collettiva³³.

Nelle grandi imprese, invero, è raro se non del tutto da escludere che una decisione si esaurisca nella valutazione e nella scelta di un singolo. Ogni decisione è presa sulla base di un percorso che coinvolge non solo più soggetti, ma anche più dipartimenti dell'impresa, ognuno dei quali assume determinazioni sulla base di un *set* di informazioni di frequente elaborato da una unità differente collocata in una fase precedente o diversa del processo, in una situazione in cui il potere decisionale – lungi dal presentarsi accentrato – appare fortemente polverizzato e distribuito in più centri, in senso sia orizzontale che verticale³⁴.

³¹ Autorevole dottrina, del resto, osserva come nel settore di nostro interesse siano proprio le imprese e le società, e non i singoli, «i veri destinatari dei precetti, del raggio generalprevenitivo delle regole, della loro capacità performativa rispetto all'azione sociale di riferimento»: cfr. M. DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri. Per una modellistica penpartita degli illeciti in materia di salute e sicurezza alimentare*, in B. BISCOTTI, E. LAMARQUE (a cura di), *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo*, Torino, 2015, 40.

³² Così C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 306.

³³ Si è rimarcato del resto in dottrina – pur avendo riguardo a un argomento differente (la *corporate criminal liability*), ma che muove da ragionamenti empirici ragionevolmente estendibili al discorso che qui si sta svolgendo – come per definire la base fattuale della responsabilità dell'ente sia necessario far riferimento a un comportamento aggregato: cfr. su questi temi A. FIORELLA, N. SELVAGGI, *Dall'«utile» al «giusto». Il futuro dell'illecito dell'ente da reato nello «spazio globale»*, Torino, 2018, 191 ss.

³⁴ Considerazioni e ulteriori riferimenti bibliografici in V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018, 437-438, il quale tuttavia rileva, nel contesto dell'indagine sul concetto di colpevolezza dell'ente, come tali considerazioni non consentano di mettere in secondo piano il fatto che l'attività di prevenzione dipende «pur sempre, da persone in carne ed ossa, dislocate nei diversi punti chiave dell'organizzazione». V. al riguardo anche le considerazioni di C.E. PALIERO, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia*

In questi casi vi è davvero il rischio, ponendosi nella prospettiva dell'ente, che la mano destra dell'organizzazione non sappia – o quantomeno non sia sempre pienamente consapevole di – cosa faccia la mano sinistra.

Se non bastassero già tali considerazioni a trasmettere la difficoltà di affrontare e leggere i descritti problemi attraverso la sola lente della responsabilità monosoggettiva³⁵, va rilevato come altri fattori contribuiscano a complicare la scena.

Nelle dinamiche di potere di un'organizzazione complessa, infatti, di frequente le singole unità/gruppi sono in forte competizione tra loro per conquistare sempre maggiore peso all'interno dell'ente, e ciò rischia di inficiare la genuinità e la completezza del flusso informativo tra un gruppo e l'altro o verso lo stesso vertice d'impresa³⁶: aspetto che, come è agevole intuire, si riflette negativamente sulla qualità del processo decisionale nel suo insieme³⁷.

*per la «Parte Generale» di un Codice Penale dell'Unione Europa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 482, il quale evidenzia come «il diritto penale classico, infine, è pervicacemente ancorato al dogma hegeliano dell'azione umana, come scelta individualistica esponenziale della volontà, e rifugge istintivamente dalla valorizzazione, a fini imputativi, delle decisioni collettive [...]; orbene, l'esperienza del moderno diritto penale economico – fra l'altro, sempre più caratterizzato da fenomenologie comportamentali di portata, non solo collettiva, ma anche multinazionale – ci dimostra all'opposto che l'idealtipo di responsabilità appena descritto risulta, entro i suoi confini, praticamente rovesciato». Nella letteratura sull'organizzazione si vedano, pure per ulteriori riferimenti bibliografici: G. BONAZZI, *Dire fare pensare. Decisioni e creazioni di senso nelle organizzazioni*, Milano, 1999, *passim*; M. CRISTOFARO, *Il miglioramento delle decisioni nelle organizzazioni complesse*, in *Svil. e org.*, 2015, 72 ss. Circa il rilievo del fattore organizzativo, in particolare avuto riguardo al fenomeno dei *food crime*, cfr., nella letteratura criminologica internazionale, R. LIPPENS, P. VAN CALSTER, *Crime, accidents and (dis)organization: Rhizomic communications on/of foodscare*, in *Crime Law Soc. Change*, 2000, 33, 281 ss.*

³⁵ In merito al peso della dimensione organizzativa degli illeciti della modernità nel plasmare e determinare un mutamento di istituti penalistici tradizionali come, in particolare, la posizione di garanzia, cfr. i rilievi di A. GARGANI, *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2017, 510. Sul punto v. altresì L. CORNACCHIA, *Posizioni di garanzia nell'ambito della sicurezza agroalimentare*, in *Cass. pen.*, 2013, 3713 ss. Sulla problematicità del fattore organizzativo nell'attribuire responsabilità penali in tali contesti v. le puntuali osservazioni di A. ALESSANDRI, voce *Impresa (responsabilità penali)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1992, 193 ss., il quale evidenzia come «nel settore della criminalità d'impresa sono invece decisivi la presenza e gli effetti dell'organizzazione. La violazione della norma penale si prospetta come il frutto di una decisione che trova le sue premesse fattuali in una stabile collocazione funzionale dei soggetti, i quali sono distribuiti secondo una rete di relazioni sistemiche che sancisce ruoli precisi [...]; la “spersonalizzazione” dell'attività, che non è più frutto dell'iniziativa singola ma del coordinamento di molteplici impulsi, rischia di far rifluire nell'indistinto o nell'impreciso l'individuazione del penalmente responsabile».

³⁶ Ampi riferimenti al riguardo in C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 317 ss.

³⁷ Cfr. i rilievi di V. MONGILLO, *La responsabilità penale*, cit., 399, ove si spiega che «il

Altre volte, poi, il germe di un danno o di un serio pericolo per i consumatori del prodotto – anche assumendo teoricamente come esenti da vizi il meccanismo decisionale e gli strumenti di autocontrollo implementati dall'impresa – può annidarsi a monte nella scelta di costruire e commercializzare un bene che può comportare dei rischi per gli anelli finali della filiera o nella stessa progettazione del processo produttivo³⁸.

Si consideri, ancora, come in tali contesti sovente – avuto riguardo ai reati colposi – un illecito può venire in rilievo in virtù della contemporanea presenza di singoli comportamenti o micro-inosservanze, che di per sé non assumono rilievo penale, ma la cui sommatoria può essere comunque in grado di originare il pericolo o l'offesa sanzionati³⁹.

Trova dunque conferma il fatto che nelle organizzazioni complesse l'illecito si presenti fortemente spersonalizzato, in quanto sono le suddette dinamiche dell'azione collettiva e i fattori d'interazione plurisoggettiva – piuttosto che l'azione del singolo individuo – ad assumere un peso spesso decisivo nella integrazione dell'illecito⁴⁰.

Sotto tale profilo l'industria alimentare rappresenta un privilegiato terreno d'osservazione di tali fenomeni che, quanto ai loro risvolti dogmatico-applicativi, interessano ovviamente tematiche di più ampio respiro.

Tra le molte, in particolare, assume qui rilevanza il problema 'classico' dell'identificazione delle persone fisiche penalmente responsabili all'interno delle strutture organizzate complesse; un tema su cui da sempre la dottrina penalistica si è interrogata, ancor prima della compiuta maturazione del di-

fenomeno di polverizzazione delle competenze nelle imprese maggiormente complesse può impedire al singolo dipendente di prendere cognizione dell'intero fatto illecito a cui concorre materialmente (imputazione dolosa) o la sua stessa conoscibilità (imputazione colposa). Del pari, le informazioni in possesso dei dirigenti intermedi o dei soggetti che operano a ridosso delle fonti di rischio spesso non giungono alla cima dell'organizzazione, sicché il vertice aziendale, titolare del potere decisionale formale, potrebbe astenersi dal compiere scelte corrette o assumere decisioni obbiettivamente illecite senza disporre del necessario supporto informativo». Di recente sul tema V. TORRE, voce *Organizzazioni complesse e reati colposi*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, Milano, 2021, 888 ss.

³⁸ Sul punto v. ancora C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto*, cit., 333, secondo il quale «il danno da prodotto (come pure altri settori della criminalità d'impresa) non involge solo gli aspetti esecutivi del processo produttivo (ad esempio: l'idoneità di una linea di montaggio a sfornare prodotti a regola d'arte, ovvero gli aspetti legati alla sicurezza dell'impianto o dei lavoratori, ecc.) ma, in modo più stringente, la progettazione e la stessa scelta produttiva».

³⁹ Per approfondimenti e ulteriori riferimenti circa tale aspetto sia consentito rinviare a E. BIRITTERI, *Exploitation of Natural Resources, Food Production*, cit., 234. Sul punto torneremo anche *infra sub* Cap. II, Sez. II.

⁴⁰ Cfr. G. MORGANTE, *Criminal Law and Risk Management: From Tradition to Innovation*, in *Glob. Jurist*, 2016, 16, 327.

battuto sulla configurazione di una diretta responsabilità da reato degli enti collettivi⁴¹.

In questo ambito, come noto, il rischio, non sconosciuto – come vedremo – pure in altri ordinamenti⁴², è da sempre quello di legittimare forme di responsabilità da posizione in contrasto con i principi di personalità della responsabilità penale e colpevolezza sanciti dall'art. 27 della Costituzione. Ciò, in particolare, avviene di solito chiamando a rispondere del reato verificatosi anche (se non addirittura soltanto) il legale rappresentante dell'impresa o comunque l'esponente apicale dell'attività economica, facendo leva, in sostanza, sul ruolo formale da questi rivestito nell'organizzazione piuttosto che sul suo reale apporto alla singola vicenda illecita o sul necessario accertamento della ricorrenza degli estremi di una responsabilità a titolo omissivo improprio⁴³.

Non è naturalmente questa la sede per una ricostruzione a tutto campo di questa importante tematica. Ci sembra tuttavia interessante menzionare alcuni punti di emersione della questione nel settore di nostro interesse, con soluzioni condivisibili elaborate, a volte, dalla giurisprudenza.

Si è invero formato un orientamento, basato su una visione sostanzialistica e non formalistica dell'istituto della delega di funzioni, per cui «in tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è per ciò solo responsabile, qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega scritta»⁴⁴.

⁴¹ V. già, per tutti, C. PEDRAZZI, *Profili problematici del diritto penale d'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988, 125 ss. Ancor prima, con specifico riferimento ai contesti produttivi, v. F. BRICOLA, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione (a proposito del "caso di Seveso")*, in *Quest. crim.*, 1978, 101 ss.

⁴² Il riferimento è qui alla *Responsible Corporate Officer Doctrine*, sviluppata nell'ordinamento degli Stati Uniti, e sulla quale torneremo successivamente nel corso dell'indagine (cfr. Cap. III, § 4, al quale in questa sede integralmente si rinvia).

⁴³ In argomento, avuto riguardo al settore alimentare, v. E. MAZZANTI, *Soggetti attivi e posizioni di garanzia*, in A. GARGANI (a cura di), *Illeciti punitivi*, cit., 107.

⁴⁴ Così Cass. pen., sez. III, 10 settembre 2015 (dep. 3 novembre 2015), n. 44335, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 220 ss., con nota di I. MARCHI, *Deleghe di funzioni, autonomia privata e responsabilità penale nelle strutture aziendali complesse del settore alimentare*. In senso conforme, da ultimo, Cass. pen., sez. III, 9 febbraio 2021 (dep. 10 marzo 2021), n. 9406, in *C.E.D. Cass.*, n. 281149. Per un commento cfr. I. SCORDAMAGLIA, *La 'culpa in parando' nelle organizzazioni imprenditoriali complesse*, in *Giust. pen.*, 2016, 284 ss. Tali decisioni superano un (minoritario) indirizzo precedente che, invece, affermava l'esigenza di una delega scritta: v. Cass., pen., sez. III, 17 ottobre 2012 (dep. 11 aprile 2013), n. 16452, in *C.E.D. Cass.*, n.

A questo riguardo si è poi evidenziata l'esigenza di evitare qualsiasi automatismo applicativo, nella misura in cui l'identificazione dei soggetti penalmente responsabili deve essere compiuta caso per caso, scandagliando con attenzione l'assetto organizzativo della singola impresa (con l'importante *caveat* che bisogna guardare alla specifica unità territoriale, in caso di ente con plurime articolazioni locali) in modo da comprendere la distribuzione orizzontale e verticale delle responsabilità e le correlate funzioni esercitate in concreto da ciascun operatore interno, così da indirizzare la risposta punitiva nei confronti del solo (o dei soli) soggetto/i su cui gravano effettivamente gli obblighi la cui colpevole violazione vale a configurare il reato alimentare di volta in volta in rilievo⁴⁵.

Del resto, in diversi procedimenti, e in particolare nella decisione delle Sezioni Unite sul caso *ThyssenKrupp*, la giurisprudenza di legittimità, facendo leva sulle elaborazioni dogmatiche della teoria del rischio e sul c.d. criterio delle sfere di competenza, ha ben esemplificato in ottica generale tali concetti, spiegando come occorra, nel contesto delle organizzazioni, procedere a una «accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa [...]» e configurare, quindi, «già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto “gestore” del rischio. Allora si può dire, in breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio»⁴⁶.

255394. Sull'argomento si vedano altresì F. FERRI, M. MIGLIO, *Delega di funzioni all'interno di una struttura organizzativa complessa e responsabilità per il cattivo stato di conservazione degli alimenti in una catena di supermercati*, in *Dir. pen. cont.*, 14 giugno 2013.

⁴⁵ Oltre ai casi citati nella nota precedente cfr. sul punto, *ex multis*: Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2015 (dep. 15 aprile 2015), n. 15448, in *C.E.D. Cass.*, n. 263332; Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2013 (dep. 13 marzo 2013), n. 11835, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2013, 241 ss., con nota di S. MASINI, *Esonero da responsabilità degli organi di vertice di una impresa alimentare: insussistenza della delega e necessità di un modello organizzativo*.

⁴⁶ Cass., sez. U., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, in *Giur. it.*, 2014, 2565 ss., con nota di R. BARTOLI, *Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso ThyssenKrupp*. In argomento, in particolare, si veda l'accurata ricostruzione di R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020, 201 ss. Sulla teorica dell'imputazione oggettiva dell'evento e sul nesso di rischio quale elemento – verificato *a posteriori* in sede processuale ed espressione del principio di responsabilità per fatto proprio – trasversale alle diverse categorie penalistiche e posto quale necessario legame tra condotta e risultato – ‘ulteriore e distinto’ sia dal nesso di causalità, che dal dolo e dalla colpa –, nella misura in cui, già per il riconoscimento della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e sul piano dell'interpretazione della tipicità del fatto, occorre che l'evento rappresenti esattamente la concretizzazione dello specifico rischio introdotto dall'agente con la propria iniziale condotta superando la soglia di rischio lecito definita dall'ordinamento (e non già un rischio diverso da quello ‘attivato’ dall'individuo), v., in particolare, M. DONINI, voce *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, *Annali*, III, Milano, 2010, 635 ss; ID., *Imputazione oggettiva dell'evento*. “Nesso di

Un approccio – di tipo sostanziale e non formale nonché orientato a valorizzare l'effettività delle funzioni – senz'altro condivisibile almeno nella misura in cui rifugge da ogni rigida schematizzazione applicativa e cerca di favorire criteri di distribuzione e allocazione delle responsabilità penali conformi ai richiamati canoni costituzionali, e in particolare a quello della necessaria responsabilità penale personale/per fatto proprio, cercando di distinguere, differenziare e isolare le effettive sfere di responsabilità/incombenze di ogni soggetto coinvolto nell'organizzazione, senza legittimare pericolosi e acritici meccanismi di imputazione 'di gruppo'/collettivi o, peggio, da mera posizione⁴⁷.

Per esemplificare, allora, al responsabile del punto vendita o comunque all'apicale della industria alimentare non potrà certamente richiedersi di operare il c.d. controllo visivo dello stato dei prodotti ittici esposti nel banco del supermercato, spettando tale compito al funzionario specificamente addetto a tale reparto, mentre *il manager* potrà essere chiamato a rispondere di quei fatti illeciti che derivino direttamente da carenze connesse alla propria concreta sfera di competenza nell'ambito della c.d. 'alta' vigilanza sul rispetto della normativa agro-alimentare (è il caso, in particolare, delle problematiche operative di carattere strutturale dell'esercizio commerciale o, ad esempio, dell'omessa o carente predisposizione dei piani di autocontrollo)⁴⁸.

rischio" e responsabilità per fatto proprio, Torino, 2006, *passim*; più di recente, ancora, ID., *Nesso di rischio. Il disvalore di azione/evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 25 ss. Su tale teorica, di volta in volta con diversità di accenti, v. altresì, senza pretesa di esaustività: R. BLAIOTTA, *La causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi*, Milano, 2004, 90 ss.; A.R. CASTALDO, *L'imputazione oggettiva nel delitto colposo d'evento*, Napoli, 1989; G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990; V. MILITELLO, *Rischio e responsabilità penale*, Milano, 1988; A. PAGLIARO, *Imputazione obiettiva dell'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 779 ss.; A. PERIN, voce *Concretizzazione del (nesso di) rischio*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 283 ss. (anche per una bibliografia più ampia e aggiornata). Tra le più note e autorevoli critiche sul piano del fondamento concettuale della teoria, pur nella sottolineatura della correttezza dei principali risultati conseguiti da tale dogmatica, vi è quella di G. MARINUCCI, *Non c'è dolo senza colpa. Morte della "imputazione oggettiva dell'evento" e trasfigurazione della colpevolezza?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 3 ss. Per una disamina del tema del nesso di rischio nel settore dei reati di nostro interesse v. da ultimo A. GARGANI, voce *Disastro colposo*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 430.

⁴⁷ In argomento, oltre alla giurisprudenza già citata nelle note precedenti, v., per ulteriori riferimenti, V. MONGILLO, voce *Industria alimentare e responsabilità colposa*, in *Enc. dir., I tematici – II, Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 708-709.

⁴⁸ Cfr. ancora V. MONGILLO, voce *Industria alimentare*, cit., 709. Sui piani di autocontrollo torneremo più avanti (cfr. *infra* § 6, nonché Cap. II, Sez. II, § 2). Di recente, ad esempio, rispetto alla responsabilità penale del dipendente di un esercizio commerciale per il mancato controllo della qualità di una sostanza alimentare, da costui posta in vendita in evidente stato di cattiva conservazione, v. Cass. pen., sez. III, 26 aprile 2021 (dep. 27 maggio 2021), n. 20937,

Allargando il campo d'osservazione anche al di là della singola impresa, poi, nella lunga e complessa *supply chain* viene in rilievo una ulteriore problematica classica del diritto penale d'impresa, connessa al riconoscimento in tale ambito del principio di affidamento.

Nella filiera alimentare, infatti, quale contesto, come visto, interessato da complicate dinamiche plurisoggettive, vengono in gioco e si susseguono continuamente varie responsabilità, dal produttore del *food*, al titolare del servizio di trasporto merci, fino all'importatore e al commerciante al dettaglio finale, etc.

Ci si è chiesti, quindi, se ogni singolo professionista del settore possa concentrarsi sulla propria specifica sfera di incombenze, senza dover essere tenuto a rispondere dell'agire degli altri operatori del settore – potendo, appunto, fare affidamento sul fatto che costoro si atterrano alle regole loro imposte, agendo lecitamente – e senza essere gravato, quindi, da un costante dovere di vigilanza sull'attività posta in essere da questi ultimi, sempre che, beninteso, non vengano in rilievo nella situazione concreta indizi di segno contrario circa la (riconoscibile) presenza di altrui inosservanze.

A tale interrogativo non è tuttavia possibile dare una risposta di carattere generale. Come bene è stato evidenziato in dottrina, infatti, le possibilità concrete di applicazione del criterio dell'affidamento dipendono necessariamente «dall'assetto che viene conferito ai doveri di una pluralità di soggetti operanti in una situazione di rischio»⁴⁹. Bisogna, cioè, guardare di volta in volta, in ba-

in *C.E.D. Cass.*, n. 281651. Su tali illeciti penali (in particolare afferenti alle contravvenzioni di cui all'art. 5 della l. n. 283 del 1962) torneremo diffusamente *infra sub* Cap. II, Sez. I, spec. § 2, cui si rinvia per ogni riferimento. Sulla possibilità, invece, di chiamare a rispondere il legale rappresentante di una società operante nel settore alimentare per «deficit strutturali e non occasionali del processo produttivo in materia di sicurezza alimentare», essendosi altresì rilevato come «il mero rilascio di una delega di funzioni non è sufficiente per escludere la responsabilità del delegante in mancanza di elementi che depongano per l'effettiva competenza tecnica del delegato, per il positivo esercizio dei poteri conferiti, per l'autonomia di intervento e per l'adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire pericoli di contaminazione degli alimenti», v. *Cass. pen.*, sez. III, 17 giugno 2020 (dep. 6 ottobre 2020), n. 27587, in *C.E.D. Cass.*, n. 280159.

⁴⁹ V. M. MANTOVANI, *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, Milano, 1997, 450, il quale invero condivisibilmente sottolinea come una eventuale codificazione del principio di affidamento non aggiungerebbe né toglierebbe nulla al fatto che rimarrebbe pur sempre decisivo tale assetto di doveri; cfr. altresì: ID., *Alcune puntualizzazioni sul principio di affidamento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1053 ss.; ID., *Sui limiti del principio di affidamento*, in *Ind. pen.*, 1999, 1195 ss. Una chiara esemplificazione di questo concetto la si rinviene nel settore della attività medica plurisoggettiva, ma con implicazioni di più ampio respiro, con riferimento alla posizione di quei professionisti cui, a prescindere dal venire in rilievo di indizi di altrui inosservanze, «sia imposto, *ex se*, un obbligo di vigilanza o di controllo sull'operato degli altri», dato che in tali casi può parlarsi di una «effettiva limitazione, quando non della stessa soppressione, del principio di affidamento»: così M. MANTOVANI, voce *Affidamento (principio di)*, in *Enc. dir.*, I tematici – II, *Reato colposo*, diretto da M. DONINI, cit., 15. Cfr., inoltre, l'in-

se alla peculiare fisionomia dell'ipotesi concreta e alla correlata legislazione amministrativa di riferimento, al contenuto effettivo dei doveri del singolo operatore del settore alimentare, al fine di comprendere se tra i suoi obblighi, nella configurazione normativa della *food chain*, vi sia pure quello di vigilare sull'agire altrui (e, in caso affermativo, di chi). In queste ultime situazioni, naturalmente, l'operatività del principio di affidamento sarebbe ridotta (se non addirittura radicalmente esclusa) in misura proporzionale al crescere dell'intensità di tale dovere cautelare di sorveglianza sull'operato del terzo/altro operatore della filiera: maggiore sarà il secondo, minore (o finanche inesistente) sarà la prima⁵⁰.

Come è facilmente intuibile, la casistica giurisprudenziale sul punto è vastissima e non compendiabile in indirizzi di taglio generale, considerata la mole di attori che agiscono in tale ambito economico e la diversità delle rispettive sfere di responsabilità. Si è ad esempio sancito in più occasioni l'obbligo dell'importatore di procedere in modo autonomo ai controlli sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari di prodotti confezionati in altro Paese UE, non potendosi fare affidamento sulle analisi eseguite dalla società produttrice della merce⁵¹; oppure si è affermato che del reato di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione possa rispondere anche il soggetto che svolge esclusivamente mere funzioni di autista del mezzo di trasporto, sul presupposto che le disposizioni normative in materia si riferiscono «a tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato dei beni destinati al consumo»⁵²; o, ancora, che debba considerarsi responsabile penalmente il commerciante di un prodotto alimentare sfuso contenente acido sorbico in quantità superiore al massimo consentito dal decreto ministeriale di settore, il quale immetta tali prodotti sul mercato senza effettuare previamente controlli a campione su di essi per verificarne la conformità alla legislazione di riferimento, nonostante tale operatore sia estraneo al processo produttivo dell'alimento⁵³.

dagine monografica sul punto di L. RISICATO, *L'attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L'obbligo di vigilare come regola cautelare*, Torino, 2013, *passim*. In argomento, per un'analisi di tale dottrina e per ulteriori approfondimenti e richiami bibliografici, sia consentito anche il rinvio a E. BIRITTERI, *La responsabilità penale dell'équipe medica: criticità e prospettive*, Luiss Working Paper n. 2/2015-2016, Luiss University Press, novembre 2017.

⁵⁰ Sul punto, per ulteriori rilievi, v. altresì L. CORNACCHIA, *Posizioni di garanzia*, cit., 3727. Cfr. ancora M. MANTOVANI, voce *Affidamento*, cit., 14 ss.

⁵¹ Cfr. da ultimo Cass. pen., sez. III, 28 febbraio 2017 (dep. 26 aprile 2017), n. 19604, in *C.E.D. Cass.*, n. 270142.

⁵² Così, *ex multis*: Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2019 (dep. 29 maggio 2019), n. 23792, in *C.E.D. Cass.*, n. 275755. Sul reato relativo al cattivo stato di conservazione degli alimenti torneremo nel Cap. II (Sez. I., § 2).

⁵³ Cfr., tra le diverse pronunce in senso conforme, da ultimo, Cass. pen., sez. III, 6 ottobre